



# Comune di Enna

Area 1 - Servizi al Cittadino

Dirigente Dott. Letterio Lipari

Posizione di Elevata Qualificazione Dott.ssa Luisa Navarra

**AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO PER DONNE, SOLE O CON PROLE, VITTIME DI VIOLENZA/MALTRATTAMENTI DI CUI AL D.P.R. 31 MARZO 2015, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA 1 N. 803 DEL 29.03.2024**

\*\*\*\*\*

## VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore"- che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali e prevedendo che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che -al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017- Codice del terzo Settore - il quale, nell'ambito del Titolo "Dei rapporti con

gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;

- le Linee Guida Anac n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 ove vengono elencate le fattispecie estranee all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e nello specifico:

a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste;

b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste;

c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall’articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste;

- il D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 recante “Codice dei Contratti pubblici” il quale art. 6 stabilisce che *“in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*;

#### **RILEVATO CHE**

la co-progettazione:

- è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziativa, interventi e attività complesse da realizzare in termini i partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità ad unaprocedura di selezione pubblica;

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 es.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione da stipularsi nelle forme della convenzione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

- il comune di Enna riconosce in particolare il ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi alla persona, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Il Comune di Enna ha ottenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro un finanziamento per la realizzazione e gestione di una casa di accoglienza per donne, sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti di cui al D.P.R. 31 marzo 2015 con sede nel territorio comunale;

- per l’effetto, il Comune di Enna e la Fondazione Terzo Pilastro hanno sottoscritto una convenzione che

regolamenta e disciplina l'utilizzo del detto finanziamento.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

### **SI INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, della L. n. 241/1990 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS), anche in partenariato con altri ETS, anche costituitisi in associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale come meglio di seguito individuati, che manifestino la propria disponibilità alla co-progettazione e alla successiva gestione di una casa di accoglienza di cui al D.p.r. 31 Marzo 2015 cui si rimanda e tutti gli eventuali servizi volti al superamento delle condizioni di fragilità tutelate, al fine di fornire un alloggio sicuro, assistenza alle donne, sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti presso un immobile adibito a detto scopo avente sede nel territorio comunale.

Destinatario degli interventi sono, a titolo gratuito, ed indipendentemente dal luogo di residenza, tutte le donne, sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti intra o extra familiare, ad esclusione delle donne affette da gravi patologie psichiatriche, alcolismo e/o tossicodipendenza che necessitano di specifici interventi di ospitalità, la cui presa in carico può avvenire tramite segnalazione diretta, se proveniente dalla donna stessa o indiretta, se trasmessa da servizi quali a titolo di esempio Centri Anti Violenza (Cav), Pronto soccorso, 1522, servizi sociali e Forze dell'Ordine.

All'ETS selezionato tramite il presente Avviso, sarà richiesto, al termine della co-progettazione, la sottoscrizione di specifica Convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività contenute e descritte nel Progetto definitivo di servizio redatto e condiviso da questo Ente a seguito delle fasi operative della stessa.

Al soggetto affidatario è fatto obbligo, di richiedere entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, pena risoluzione della stessa, l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la Sezione "Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza" per la tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello" di cui alla legge regionale n. 22/1986.

Il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Enna, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CO-PROGETTAZIONE**

La co-progettazione ha per oggetto la presentazione di valide proposte progettuali avuto riguardo la gestione di una casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello per donne, sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti di cui al D.p.r. 31 Marzo 2015, e tutti gli eventuali servizi volti al superamento delle condizioni di fragilità tutelate.

L'istruttoria è finalizzata alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei specifici bisogni delle ospiti e alla valutazione delle risposte che gli ETS sapranno formulare in relazione a quei bisogni.

Obiettivo della procedura è intanto quello di arricchire il quadro conoscitivo dell'Ente (sia sui bisogni che sugli interventi da attuare, tramite l'integrazione dei punti di vista e delle informazioni dei co-progettanti) e soprattutto quello di giungere alla formulazione di adeguate soluzioni, misure di sostegno, e dunque la realizzazione di un sistema che consenta la gestione del servizio di che trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, si specifica che la struttura potrà accogliere nuclei (matri e prole) nei limiti della capienza dei posti disponibili pari ad un massimo di 10 ospiti per periodi di

permanenza differenziata in funzione al progetto personalizzato ed alle necessità evidenziate, per un periodo di 6 mesi più 6 mesi ed eventuale proroga per situazioni particolari (più di 3 figli, misure di protezione ecc..). La durata dell'accoglienza di ciascun nucleo familiare sarà comunque determinata dagli organismi a ciò preposti.

Tutti gli interventi saranno finalizzati a garantire primariamente l'incolumità fisica e/o psichica della donna vittima di violenza/maltrattamenti oltreché restituire alla stessa fiducia nelle proprie capacità, stima di per sé e del proprio pensiero ed aiutarla ad acquisire la propria autonomia, ricostruendo il proprio futuro, anche attraverso percorsi di fuoriuscita, accompagnamento al lavoro.

Destinatario degli interventi sono, a titolo gratuito, ed indipendentemente dal luogo di residenza, tutte le donne, sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti intra o extra familiare, ad esclusione delle donne affette da gravi patologie psichiatriche, alcolismo e/o tossicodipendenza che necessitano di specifici interventi di ospitalità, la cui presa in carico può avvenire tramite segnalazione diretta, se proveniente dalla donna stessa o indiretta, se trasmessa da servizi quali Centri Anti Violenza (Cav), Pronto soccorso, 1522, servizi sociali e Forze dell'Ordine.

## ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO

La convenzione finalizzata alla realizzazione e gestione del servizio oggetto di co-progettazione, da stipularsi tra l'Amministrazione procedente e l'ETS selezionato tramite il presente Avviso, avrà durata presunta di 3 anni dalla data di sottoscrizione e comunque fino a concorrenza dell'importo finanziato che ammonta complessivamente ad € 801.787,80 Iva, se dovuta, ed altri oneri inclusi.

Il soggetto affidatario prenderà in consegna, in comodato d'uso gratuito, dal Comune di Enna l'immobile individuato per la gestione della Casa di accoglienza. L'arredamento e le attrezzature minime necessarie, a carico del Comune, sono ivi presenti. Gli allacci e/o le volture saranno a carico dell'Aggiudicatario che dovrà effettuarle entro i 30 giorni successivi alla consegna dell'immobile e conseguentemente anche le relative spese dei consumi saranno a carico di quest'ultimo.

S'intende compreso nel corrispettivo dovuto:

- il costo del lavoro con riferimento al personale impiegato, alla formazione dello stesso, alle consulenze specialistiche che si renderanno necessarie, a tutte le attività dedicate alle donne ed ai loro figli minori;
- i costi di gestione, vitto, acquisto di quanto necessario nella conduzione della casa di accoglienza e delle necessità dei nuclei ospitati, spese farmaceutiche e sanitarie, trasporti, manutenzione ordinaria, costi della sicurezza aziendale, assicurazione RCT (responsabilità civile terzi), pagamento delle utenze e relativa attivazione;
- le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi nonché le spese di missione e viaggio del personale per raggiungere la sede di servizio;
- le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto;
- la redazione di eventuali relazioni di servizio relative ai minori utenti dei servizi, su richiesta del committente;
- gli allacci e/o le volture e dunque anche le spese per le utenze; saranno a carico dell'Aggiudicatario che dovrà effettuarle entro i 30 giorni successivi alla consegna dell'immobile. Sono a carico dell'affidatario altresì tutte le spese necessarie per l'attivazione prima e la gestione dopo del centro avuto riguardo l'organizzazione, gestione, erogazione dei servizi, compresi eventuali costi per ottenere le autorizzazioni, nullaosta, scia e/o provvedimenti comunque denominati che si rendessero necessari.

### ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

La partecipazione è ammessa a tutti i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 2017 sia in qualità di proponente singolo, sia in Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati in possesso dei requisiti di seguito meglio specificati. Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine per tutta la durata del servizio.

### Art. 4 – OBIETTIVI GENERALI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

La Casa di accoglienza è una struttura dedicata che fornisce un alloggio sicuro alle donne, vittime di violenza/maltrattamenti ed eventuale prole, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza. Obiettivo è quello di proteggerle e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

I servizi nella Casa di accoglienza devono essere prestati, dentro la struttura, da personale esclusivamente di sesso femminile. Il personale deve essere disponibile in misura adeguata al numero di donne e prole ospiti della struttura e delle caratteristiche della stessa.

L'utente deve ricevere informazioni sui suoi diritti e sulle sue responsabilità (comprese le procedure di sicurezza).

La Casa di accoglienza deve garantire protezione e fornire alle utenti (direttamente o attraverso i servizi territoriali) consulenza legale, difesa in tribunale, accompagnamento ed altri servizi di supporto. La Casa di accoglienza deve inoltre garantire un percorso di uscita dalla violenza presso un Centro antiviolenza accreditato, nonché aiutare le utenti in un percorso di autonomia, affinché siano indipendenti economicamente e dispongano di un'abitazione, al momento di lasciare la struttura.

La Casa di accoglienza garantisce l'anonimato e la riservatezza, assicurando alle utenti, ed eventualmente la prole, alloggio e beni primari per la vita quotidiana. Queste strutture sono inserite nella mappatura del 1522, Numero di Pubblica Utilità Antiviolenza e Stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità e negli appositi registri regionali.

L'accesso alla Casa di accoglienza può avvenire tramite segnalazione diretta, se proveniente dalla donna stessa vittima di violenza o indiretta, se trasmessa da servizi quali Cav, Pronto soccorso, 1522, servizi sociali e Forze dell'Ordine, previa valutazione dei requisiti da parte degli organismi a ciò preposti e disponibilità di posti.

La gestione della Casa di accoglienza deve garantire, gratuitamente, alle donne vittime ed eventuale prole protezione e ospitalità per i tempi previsti dal percorso personalizzato, assicurando altresì adeguati servizi educativi e sostegno scolastico ai minori. La Casa di accoglienza opera in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali. Sono garantiti i servizi di Ascolto e Accoglienza, Assistenza psicologica e legale, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa.

### ART. 5 – ATTIVITÀ PREVISTE DAL SERVIZIO

Così come previsto dal D.p.r. 31 Marzo 2015, l'ospitalità all'interno della Casa di accoglienza deve assicurare la definizione di uno scenario di protezione per la donna, di tutela per l'eventuale prole, ed il compimento del progetto di emancipazione dalla situazione di violenza, offrendo a titolo esemplificativo e non tassativo

- la definizione di un progetto individuale;
- reperibilità 24 ore su 24 per problemi inerenti le utenti della casa (sicurezza, salute, bambini);

- consulenze psicologiche finalizzate anche al supporto della funzione genitoriale e consulenze pedagogiche;
  - supporto scolastico; attività educative e ludiche per i/le bambini/e e adolescenti ospiti; attivazione di percorsi di educazione alla differenza di genere nell'ottica della prevenzione alla violenza;
  - osservazione e diagnosi psicologica per i/le bambini/e che abbiano subito abusi e/o vittime di violenza assistita; supporto psicologico per i/le bambini/e;
  - consulenza di orientamento ed accompagnamento nella ricerca del lavoro e della casa;
  - supporto medico su necessità per le donne ed eventuale prole;
  - rapporto coi servizi che si occupano del progetto di uscita dalla violenza;
  - raccordo con il centro antiviolenza attraverso la stipula di specifici accordi di cooperazione.
- L'affidatario deve adottare ogni strumento utile a garantire la riservatezza dell'utenza.

## ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di co-progettazione con conseguente gestione del servizio in oggetto ogni soggetto partecipante all'istruttoria ai fini dell'ammissione deve essere in possesso, in analogia a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli 94 e ss. e dunque nello specifico l'assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione derivante dall'incapacità e/o impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione.

### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. della provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.pr. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con le relative motivazioni e copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali si possano evincere inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente affidamento rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo;

Nel caso di Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati l'iscrizione deve essere posseduta sia dallo stesso consorzio che dalle imprese consorziate comunque denominate;

- Iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 2017 sia in qualità di proponente singolo, sia in Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati;

- Iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 22/86, alla sezione "gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza – tipologia casa accoglienza ad indirizzo segreto" o in albo analogo se concorrente residente in altra regione ovvero, in mancanza, analogo autorizzazione allo svolgimento dell'attività di che trattasi da conseguire, pena esclusione, prima dell'avvio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della convenzione.

Nel caso di Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati l'iscrizione e/o autorizzazione deve essere posseduta dall'esecutore.

### REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO

Capacità economica e finanziaria:

- dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di presentazione dell'offerta sia pari almeno all'importo di € 1.145.411,14 Iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'operatore economico.

Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla procedura, per garantire un corretto svolgimento del servizio tenuto altresì conto che trattasi di servizi alla persona di cui deve essere garantita la continuità.

Nell'ipotesi di Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati il fatturato deve essere posseduto dal consorzio comunque denominato nel loro complesso.

#### REQUISITI TECNICI

- esecuzione negli ultimi tre anni - antecedenti alla data di presentazione dell'offerta - di servizi sociali, per un importo non inferiore a € 763.607,43 IVA esclusa per conto di pubbliche amministrazioni.

Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e l'importo del corrispettivo netto e, nel caso i servizi siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente.

Nell'ipotesi di Associazione temporanea di scopo (ATS), consorzi, raggruppamenti temporanei comunque denominati il fatturato deve essere posseduto dal consorzio comunque denominato nel loro complesso.

#### ART. 7 – FASI DEL PROCEDIMENTO

La co-progettazione, nel rispetto delle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021, si svolgerà in tre fasi distinte:

1. Selezione dell'ETS ai fini del coinvolgimento nella co-progettazione per la redazione del progetto definitivo di servizio e del relativo budget;
2. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione finalizzate alla redazione e condivisione del progetto definitivo di servizio con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato in fase di candidatura;
3. Stipula della convenzione per lo svolgimento delle attività previste nel progetto definitivo di servizio.

Fase 1 – Selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione del progetto definitivo di servizio.

L'ETS sarà individuato nel candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti sulla scorta dei criteri di seguito meglio specificati.

L'individuazione dell'ETS sarà effettuata da una Commissione nominata dall'Amministrazione procedente.

Fase 2 – Co-progettazione condivisa tra i referenti dell'Amministrazione procedente ed i referenti indicati dall'ETS selezionato.

La procedura prenderà come base il progetto presentato in fase di candidatura dall'ETS partner e procederà alla sua analisi e discussione critica, e quindi alla definizione di eventuali variazioni e di integrazioni coerenti con gli obiettivi dichiarati nel presente Avviso provvedendo altresì alla definizione degli aspetti e dei dettagli esecutivi.

A tal fine, la co-progettazione si svolgerà attraverso una serie di incontri in presenza e/o on line.

Nessun rimborso è previsto per l'ETS per la partecipazione all'intera fase di co-progettazione.

Fase 3 – Stipula della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'ETS selezionato i cui contenuti minimi verranno inseriti nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico dell'ETS, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione degli interventi e dei servizi in oggetto.

#### ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO E CHIARIMENTI

Il Comune di Enna è l'Ente referente per lo svolgimento della suddetta istruttoria pubblica di co-progettazione: tel. 0935-40232 – Pec: [protocollo@pec.comune.enna.it](mailto:protocollo@pec.comune.enna.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Savoca.

Per partecipare alla presente procedura è opportuno il sopralluogo presso l'immobile da effettuarsi a cura del legale rappresentante dell'Ets interessato o un suo delegato munito di delega al fine di prendere visione e contezza dello stesso e permettere quindi la presentazione di un progetto preliminare da definire in fase di co-progettazione.

L'Ets che per scelta non richieda l'espletamento del sopralluogo si assume le conseguenze negative che possano derivare nella presentazione del progetto esonerando per l'effetto il Comune di Enna da ogni responsabilità.

Per concordare data e ora del sopralluogo contattare al seguente indirizzo mail il Responsabile Unico del Progetto Dott. Andrea Savoca: [andrea.savoca@comune.enna.it](mailto:andrea.savoca@comune.enna.it).

La richiesta dovrà pervenire non più tardi di cinque giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione.

Quindi, l'Ets interessato a partecipare all'istruttoria di co-progettazione, dovrà far pervenire, improrogabilmente, **tra le ore 15:00 e le ore 20:00 del 30.04.2024** ed obbligatoriamente via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.enna.it](mailto:protocollo@pec.comune.enna.it) la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Detto giorno, detta fascia d'orario e detto termine per la presentazione dell'istanza sono da intendersi come giorno, fascia e data limite a pena di inammissibilità. Farà fede la registrazione di protocollo.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO PER DONNE, SOLE O CON PROLE, VITTIME DI VIOLENZA/MALTRATTAMENTI DI CUI AL D.P.R. 31 MARZO 2015”**.

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente istruttoria pubblica, pena la non ammissione alla procedura, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS, compilata sul modello (All. A) allegando inoltre a pena di esclusione:

- Dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di esclusione (All. B);
- Progetto preliminare compilato sul modello allegato (All. C);
- Informazione antimafia - dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (All. D);
- Modello Tracciabilità flussi finanziaria (All. E);
- Copia dello Statuto dall'ETS e degli eventuali partner del progetto;
- Eventuale dichiarazione di costituirsi in Ats in caso di affidamento della gestione a seguito di co-progettazione;
- Copia del verbale di sopralluogo ove effettuato.

In caso di raggruppamento o di partenariato progettuale il modello di domanda di partecipazione dovrà essere compilato e firmato digitalmente dalla capofila/mandante.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata.



Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP, all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.comune.enna.it](mailto:protocollo@pec.comune.enna.it), non più tardi di cinque giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità o pervenuti oltre il termine.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

#### ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

I punteggi alle proposte progettuali pervenute saranno attribuiti dalla Commissione di valutazione delle candidature nominata dall'Amministrazione precedente.

La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione sulla base dei criteri di seguito specificati per un punteggio massimo attribuibile pari a 90/90:

- Offerta Tecnica/Progetto Tecnico: Max Punti 75,00;
- Piano di utilizzazione delle risorse economiche: Max Punti 15,00.

L'offerta tecnica/progetto tecnico e il piano di utilizzazione delle risorse di cui all'allegato C), per un massimo di 30 pagine, dovrà essere redatto in modo chiaro e sistematico seguendo lo schema di cui alla tabella di seguito riportata indicante i criteri di valutazione, seguendo le singole voci ivi riportate e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o in caso di raggruppamento dall'ente capofila/mandante.

#### VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA/PROGETTO TECNICO - PUNTEGGIO MASSIMO 75/75

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB PESO	PUNTEGGIO MASSIMO
------------------------	----------	-------------------

#### A) Esperienza specifica nella gestione di servizi di contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza alle donne vittime di violenza e loro figli

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PUNTEGGIO MASSIMO
A1) Esperienza maturata dai partecipanti alla procedura nella gestione di case di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole o con prole, vittime di violenza/maltrattamenti - esclusivamente per conto di Enti Pubblici.	per ogni anno di attività completa (non verranno valutate frazioni di anno) Punti 3	MAX PUNTI 9

Per esperienza specifica si intende l'esperienza maturata dai partecipanti al bando, nello svolgimento di servizi i cui contenuti sono identici per tipologia, al progetto affidato, esclusivamente per conto di Enti Pubblici.

Tale requisito deve essere dimostrato, pena la non valutazione della dimensione qualitativa, dai partecipanti al bando, con apposite dichiarazioni sostitutive, ovvero con certificazioni prodotti dagli Enti Pubblici committenti, contenenti, per ciascun servizio: l'Ente Pubblico committente - la durata ed il periodo dello svolgimento, con esplicita indicazione di giorno del mese, mese e anno di inizio e cessazione del servizio - una sintetica descrizione delle attività svolte.

#### B) Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PUNTEGGIO MASSIMO
------------------------	----------	-------------------

B1) Documentata conoscenza del territorio, le problematiche e l'eventuale rete di rapporti già stabiliti dall'impresa concorrente, anche attraverso convenzioni, collaborazioni, partenariato, servizi attivati.	scarso Punti 0	MAX PUNTI 6
	sufficiente Punti 2	
	buona Punti 4	
	ottima Punti 6	

### C) Modalità di realizzazione del progetto

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PUNTEGGIO MASSIMO
C1) Indicare in maniera organica il programma delle attività proposte, gli strumenti, i mezzi previsti per lo svolgimento delle stesse. <i>(Descrizione originale delle attività, numero e descrizione analitica degli strumenti e dei mezzi previsti. Es. Modalità di presa in carico della donna e della prole)</i>	Scarso Punti 0	MAX PUNTI 25
	sufficiente Punti 8	
	buono Punti 12	
	Distinto Punti 18	
	Ottimo Punti 25	

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PUNTEGGIO MASSIMO
C2) Relazioni di rete in riferimento al progetto: forme di collaborazione integrate e di collegamento con soggetti pubblici o privati impegnati sulle tematiche della violenza domestica e delle discriminazioni di genere e collegamento con i Centri antiviolenza presenti sul territorio regionale; forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nei settori sociale, sanitario e socioassistenziale; modalità di raccordo con i servizi territoriali	Scarso Punti 0	MAX PUNTI 10
	sufficiente Punti 2	
	buono Punti 4	
	Distinto Punti 6	
	Ottimo Punti 10	

### D) Proposte migliorative-aggiuntive

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PUNTEGGIO MASSIMO

<p>D1) Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto richiesto nei documenti di cui al presente avviso senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.</p> <p>La commissione avrà riguardo in particolare per la declinazione in termini concreti e operativi di servizi migliorativi che meglio rispondono alle esigenze del servizio e della sua utenza, sia in termini qualitativi che quantitativi e segnatamente per innovazioni organizzative proposte attraverso l'implementazione di ulteriori attività al servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione co-progettista; si valuterà inoltre l'entità dei beni mobili (es. attrezzature, strumenti, percorsi/progetti di fuoriuscita, accompagnamento al lavoro, l'attivazione di corsi di formazione ecc.), strumentali e pertinenti all'erogazione del servizio, che il concorrente mette a disposizione al fine dell'ottimizzazione gestionale ed efficace della gestione del servizio di cui al presente avviso.</p>	<p>Scarso Punti 0</p>	<p>MAX PUNTI 25</p>
	<p>sufficiente Punti 8</p>	
	<p>buono Punti 12</p>	
	<p>distinto Punti 18</p>	
	<p>ottimo Punti 25</p>	

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alle proposte migliorative – aggiuntive, si terrà conto solo dei servizi aggiuntivi offerti a tutti gli utenti senza alcun onere per l'amministrazione. In fase di valutazione delle proposte potranno essere richiesti dalla Commissione chiarimenti e/o specificazioni ai partecipanti.

**E) VALUTAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE: PUNTEGGIO MASSIMO 15/15**

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO
<p>E1) Breve redazione di un business plan con il dettaglio, modalità e programma delle spese che si presumono di sostenere riferiti all'intero periodo di durata della convenzione. La valutazione sarà effettuata sulla base della congruità e coerenza della proposta tenuto conto e richiamato sul punto il D.A. n. 63 GAB del 25.05.2022</p>	<p>scarso Punti 0</p>
	<p>sufficiente Punti 4</p>
	<p>buono Punti 8</p>
	<p>distinto Punti 12</p>
	<p>ottimo Punti 15</p>

La selezione dell'ETS ai fini del coinvolgimento nella co-progettazione per la redazione del progetto definitivo di servizio potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla procedura da parte di un solo interessato, purché il progetto sia ritenuto valido e abbia raggiunto una valutazione di almeno 54/90. Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura potranno essere oggetto di modifiche anche

sostanziali nel preminente interesse della corretta gestione del servizio.

In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del progetto, non si procederà al convenzionamento con i partner. Nulla sarà comunque dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso, a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento i partecipanti alla co-progettazione.

Si precisa che, il soggetto individuato con cui l'Amministrazione procederà alla co-progettazione sarà colui con il punteggio più elevato. In caso di parità dei punteggi, sarà convocato il soggetto che ha ottenuto il maggiore punteggio considerata la somma nelle superiori voci C1) + E1).

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione dell'ETS partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

STIPULA DELLA CONVENZIONE - Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase 2) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo i contenuti minimi di cui alle disposizioni normative in materia, oltre che gli elementi essenziali contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, disciplinerà i rapporti tra l'Amministrazione procedente e l'Ets.

#### AVVERTENZE:

- non è possibile presentare proposte modificative o integrative di progetto già presentato, dopola scadenza dei termini di presentazione;
- è possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Avviso, presentarne una nuova;
- la presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, o laddove nessuna proposta presentata sia valutata idonea.

#### ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto affidatario assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e di servizio previsti dalla normativa vigente.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del soggetto affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il soggetto affidatario solleva altresì il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per: retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il soggetto affidatario, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. E' tenuta altresì ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore.

#### ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del soggetto affidatario compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Lo stesso si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali danni che possono occorrere agli operatori del soggetto affidatario od essere provocati agli utenti o a terzi (R.C.) nello svolgimento delle attività previste dalla procedura in oggetto. Copia della polizza dovrà essere allegata alla prima fatturazione effettuata.

Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a Euro 3.000.000,00 per R.C. terzi e R.C. dipendenti.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

#### ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. PENALI

Non sono ammesse interruzioni o riduzioni del servizio per alcun motivo per cause dipendenti dall'aggiudicatario. Nel caso in cui si verificassero inefficienze verrà applicato all'operatore aggiudicatario una penale di € 200,00 per ogni giorno in cui si è verificato il disservizio.

L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

All'Ets sono concessi 5 (cinque) giorni di tempo per fornire una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e convincente da parte dell'Amministrazione Comunale, comporterà l'applicazione delle penali stabilite.

#### ART. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture avuto riguardo i progetti/azioni/interventi che saranno attivati per il numero effettivo di Ospiti accolte, nel limite massimo dell'importo oggetto di finanziamento.

Il committente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'emissione delle fatture secondo l'articolazione più funzionale alle esigenze amministrative e contabili dell'ente, nonché ad inserire nella descrizione delle fatture ulteriori dati e/o elementi utili e funzionali per le esigenze di rendicontazione dell'ente. Le richieste in tal senso formulate dal Committente debbono in ogni caso essere accettate dall'aggiudicatario senza eccezione alcuna.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), devono pervenire al Committente entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono, e il

corrispettivo predetto sarà liquidato alla Ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla presenza di DURC regolare.

Il corrispettivo, così come determinato compensa l'operatore aggiudicatario da qualsiasi avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi o connessi o conseguenti i servizi stessi.

Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, precedentemente autorizzate dal Comune, verranno liquidate con fattura apposita.

#### ART. 14 – VIGILANZA SULL’AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento del servizio ed al controllo dei risultati.

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale può con proprio personale autorizzato e riconoscibile dalla Ditta aggiudicataria effettuare verifiche sulla esecuzione del servizio con particolare riferimento al rispetto di tutto quanto previsto dal presente avviso e dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

L'operatore aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato della verifica tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità l'A.C. farà pervenire per iscritto all'operatore aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni rilevate dal personale preposto al controllo. Se entro 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione l'operatore non fornirà una risposta ritenuta adeguata dall'A.C., quest'ultima applicherà le penali sopra indicate.

#### ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario si obbliga:

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- ad operare con un numero adeguato di operatori, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto;
- a designare un Coordinatore del servizio e ad indicarne il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto;
- in caso di sostituzione del personale assente o cessato a comunicare, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo le generalità del personale sostituito; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'aggiudicatario e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;

A far conoscere ad ognuno degli operatori del Centro:

- finalità, metodologie di lavoro, articolazione organizzativa della Casa di accoglienza;
- funzione e finalità del Progetto da espletare, per il miglior svolgimento del Servizio;
- supervisione periodica del lavoro;
- incontri di verifica tra tutti gli operatori del Centro e l'assistente sociale del Comune;
- a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio;
- a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'amministrazione;
- a redigere, a conclusione dell'attività, una relazione illustrativa dei seguenti parametri:
- numero di ospiti coinvolti nel servizio/struttura;
- numero di interventi attivati ed iniziative realizzate.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:

- a) a dare immediata comunicazione al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a eventuali ostacoli al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio o alla realizzazione delle attività programmate, dell'eventuale difficoltà di rapporti tra il personale e gli ospiti ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente avviso;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite dagli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati;
- d) ad adempiere agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Enna approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 14.1.2014 e che la convenzione conterrà, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del predetto Codice, una clausola di risoluzione contrattuale per la violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. *(N.B. Il predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet [www.comune.enna.it](http://www.comune.enna.it) (percorso: Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta).*

Le inadempienze e le irregolarità riscontrate a seguito di controlli saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo pec all'affidatario che dovrà, entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della nota, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente procedente deciderà nel merito applicando, se del caso, una penale sull'importo aggiudicato relativo allo specifico servizio a partire dal mese della contestata inadempienza e fino alla risoluzione della questione.

#### ART. 17 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste, l'Ente procedente si riserva la facoltà di disporre, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto/convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze per tre volte delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari ed obbligatori;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- perdita, durante la durata delle attività progettuali del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- concessione in sub appalto o cessione di contratto;
- mancato ottenimento, nei termini previsti, dell'autorizzazione al funzionamento dell'attività di che trattasi prima e del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale di cui alla cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 22/86 e del D.p.r. del 31 Marzo del 2015 nell'apposita Sezione "Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza" per la tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" poi.

#### ART. 18 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione della convenzione viene disposta con atto reso dallo stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione.

Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'aggiudicatario con notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

#### ART. 19 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'operatore aggiudicatario in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente avviso e della conseguente convenzione è competente il Foro di Enna.

Il soggetto aggiudicatario espressamente rinuncia a richiedere il risarcimento danni che potrebbero derivare a seguito di impugnativa da parte di parti, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatti, comunque salvi il pagamento del servizio eseguito.



#### ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG e del numero e della data della determinazione dell'impegno di spesa. Inoltre, il pagamento delle fatture all'affidatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi al Comune di Enna secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto-legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### ART. 21 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Avviso e gli allegati corredati saranno visionabili sul sito del Comune di Enna [www.comune.enna.it](http://www.comune.enna.it) nell'apposita sezione "Gare e Appalti" → "Avvisi Pubblici".

#### ART. 22 - DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità e nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso.

#### ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa e quelle del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Dirigente  
f. to Dott. Letterio Lipari